

STATUTO

STAR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA DE MARTINI 201E

Numero REA: SS - 205161

Codice fiscale: 02793420908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto Racc. N. 3299

S T A T U T O

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa a **mutualità prevalente**, con la denominazione **"STAR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.

La sede della società è a Sassari.

La Società è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto, dalle norme contenute nel Titolo VI del Libro V del c.c. e dalle norme che disciplinano **le società a responsabilità limitata, per quanto compatibili**.

Essa potrà aderire ad una organizzazione sindacale di categoria.

ARTICOLO 2

La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31/12/2070) ma potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 3

La Società persegue scopo mutualistico e ha il seguente oggetto sociale:

- montaggi e manuntenzioni industriali;
- Costruzione di Serbatoi e vasche in PVC , Vetroresina e qualsiasi materiale termoplastico;
- Produzione, posa in opera e manuntenzione di tubazioni, serbatoi in acciaio, al carbonio , acciaio inox, vetroresina, PVC, PP, PVDF ed altri materiali similari;

- Lavori di protezione degli agenti corrosivi ed abrasivi di strutture in acciaio , impianti, macchine utensili e macchine in genere, strutture in calcestruzzo con prodotti vernicianti, materiali termoplastici e termoindurenti (anche rinforzati con fibre di vetro), Gomma ebanite ed altri elastomeri (sintetici e non);
- Costruzione , montaggio e manutenzioni impianti industriali, chimici, trattamento acque o rifiuti, acquedotti, oleodotti, e gasdotti;
- Coibentazione e scoibentazione di qualsiasi tipo di struttura o impianto
- Costruzione e la manutenzione di coperture comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copro-scopri, quelle pannellate o simili;
- le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. L'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- Il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, piattaforme di lavoro per cantieri edili, palchi stand e strutture simili per manifestazioni, derrick petroliferi anche c/terzi;

- Noleggio ponteggi e piattaforme di lavoro con messa in opera o senza;
- La fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché l'esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare;
- La fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria in ferro, legno e qualsiasi materiale;
- La movimentazione, l'accumulo, il carico e lo scarico di qualsiasi tipo di combustibile solido o in qualsiasi forma;
- Le verniciature industriali di qualsiasi tipo di impianto o edificio;
- Incapsulamento o qualsiasi tipo di risanamento di Coperture o bacini in qualsiasi materiale;
- La costruzione, il montaggio e la manutenzione di strutture civili ed industriali in ferro, plastica, PVC, alluminio, acciaio, legno, Vetoresina e qualunque materiale simile;
- Saldature, Tubisteria, Caldaeria e Sabbature;
- L'esecuzione di servizi ecologici, antinquinamento e monitoraggio ambientale;
- Movimentazione, Stivaggio, merci e prodotti industriali, alimentari e commerciali;
- Lavori Edili sia civili che industriali: Costruzioni, Manutenzioni, Demolizioni e tinteggiature;

- Realizzazioni, la manutenzione, la demolizione di condutture idriche, fognarie, di distribuzioni di liquidi e gas, elettriche e telefoniche, comprensive di cavidotti e di tutte le opere necessarie;
- Le pulizie civili ed industriali, la pulizia spiagge, aree verdi, parchi pubblici e privati, la manutenzione e la realizzazione di giardini;
- La gestione di autorimesse ed autoparcheggi pubblici o privati e di pontili, ormeggi e servizi annessi;
- l'acquisto e/o la gestione di centri di riciclaggio di plastica, alluminio, ferro, prodotti informatici, pannelli fotovoltaici ed ogni altro prodotto o materiale riciclabile;
- l'acquisto e/o la gestione di strutture turistiche quali bar, ristoranti, hotel, stabilimenti balneari ed ogni tipologia di struttura o servizio di accoglienza turistica;
- Costruzione, posa in opera e manutenzione di impianti e di macchine operatrici o utensili inerenti la produzione di qualsivoglia manufatto nei settori di interesse sopra citati;
- Promuovere, favorire e svolgere attività sportive, come organizzazione di gare tornei, attività di formazione, preparazione e gestione di squadre ed attività simili;
- Partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni con privati, comuni, enti pubblici case di riposo pubbliche amministrazioni, cooperative e loro consorzi.

- E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'articolo 2514 lett. B) del codice civile.

- Per il raggiungimento dei propri obbiettivi la cooperativa potrà avvalersi anche della collaborazione di non soci.

- Potrà prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti.

Per l'attuazione degli scopi mutualistici, anche attraverso appalti e convenzioni con Enti Pubblici e privati, la Società Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Per la sola indicazione esemplificativa:

a) - potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) - potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Società

Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Società Cooperative.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La società potrà svolgere anche attività con terzi, salvi i limiti di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c..

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 4

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato, ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto la limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci **cooperatori**.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 5

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non **partecipativi**, privi di diritti di amministrazione.

Gli strumenti finanziari non **partecipativi** non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:

- 1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita;
- 2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società;
- 3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale, ferma restando in ogni caso l'esclusione di diritti amministrativi.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
- d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso;
- e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non **partecipativi**

è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci **cooperatori**, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

COMPAGINE SOCIALE

ARTICOLO 6

Il numero dei Soci non potrà essere inferiore a tre. Se il numero dei soci è inferiore a nove, i medesimi devono essere persone fisiche.

Possono essere soci tutti coloro che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e che possiedano qualifiche professionali e cognizioni tecniche adeguate all'oggetto sociale, nonché elementi tecnici e amministrativi nella misura consentita dalla legge e che ritengono di potersi impegnare in merito agli scopi della Società.

Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ARTICOLO 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il **sovrapprezzo** eventualmente determinato dai soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Ai soci che richiedono di essere ammessi alla categoria speciale o alla categoria dei soci volontari si applica la disciplina del presente articolo, per quanto compatibile.

ARTICOLO 8

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore nè superiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi.

Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero **zero**).

Il socio che non esegue in tutto od in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione dell'organo amministrativo, essere escluso a norma dell'articolo 2533 c.c.

ARTICOLO 9

La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Il nuovo socio dovrà dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione, secondo i termini e le modalità di cui agli artt. 2532, 2533 e 2534 del Codice Civile.

ARTICOLO 11

DECESSO DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 13 del presente Statuto.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto l'esclusione del socio può avere luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

c) nei casi previsti dagli artt. 2286 c.c. e 2288 primo comma c.c.;

d) nel caso in cui svolga in proprio attività identiche o affini con quelle della cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 13

RECESSO

Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio

successivo.

ARTICOLO 14

Agli eredi del socio defunto e al socio escluso o receduto la liquidazione delle quote versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, in misura però mai superiore al valore nominale delle quote stesse. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 15

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 16

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi le prestazioni d'opera o di servizi; tali conferimenti possono anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti dal socio prestatore d'opera o di servizi; la polizza e la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c.;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale fondo di **sovrapprezzo**, qualora i soci debbono versare all'atto di ammissione il **sovrapprezzo** eventualmente determinato dall'assemblea;

d) dall'eventuale fondo di riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 18

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono indicare nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro un termine comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione.

L'eventuale eccedenza attiva sarà così ripartita:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), qualunque sia il suo ammontare;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità stabilite dalla legge;

c) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 (due virgola cinque) punti, rispetto al capitale effettivamente versato;

d) alle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n° 904;

f) ad eventuale riserva straordinaria.

In sede di approvazione del bilancio i soci determinano la destinazione degli utili residui.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei **ristorni** ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545-**sexies** c.c.

DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 19

Sono attribuite alla decisione dei soci:

- A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- B) la nomina, la revoca degli amministratori, il compenso loro spettante e la struttura dell'organo amministrativo;

- C) la nomina dell'organo di controllo, del presidente del collegio sindacale o del revisore e il compenso loro spettante;
- D) le modificazioni dello statuto;
- E) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- F) la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- G) gli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- H) ogni altra materia attribuita dalla legge alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere assunte:

-- mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;

-- mediante deliberazione assembleare:

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

La deliberazione assembleare è comunque necessaria:

-- per le modificazioni dell'atto costitutivo;

-- per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

-- quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo della totalità dei voti

spettanti ai soci;

-- per deliberare lo scioglimento della società e l'assunzione di tutte le decisioni conseguenti e necessarie per regolare la fase di liquidazione;

-- per deliberare la trasformazione della società, la fusione e la scissione;

-- per deliberare in ordine all'approvazione della proposta di concordato preventivo nonché la decisione sulla domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

ARTICOLO 20

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio **cooperatore** ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

ARTICOLO 21

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Quando le decisioni dei soci vengono assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura;

qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà della totalità dei soci aventi diritto al voto.

Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 21

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, con lettera raccomandata, affissione avviso in bacheca, telegramma, posta elettronica e ogni altro mezzo che sia atto ad informare i soci della seduta con un preavviso di almeno otto giorni antecedenti l'adunanza. Dovranno comunque essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, e tutti gli Amministratori, l'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

ARTICOLO 22

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con i limiti di legge e la delega deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati e a non soci.

ARTICOLO 23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di età e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario anch'esso designato dagli intervenuti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il Verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei

presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 24

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente **costituita** con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente **costituita** qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto

L'assemblea **delibera** a maggioranza assoluta.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e il compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è in ogni caso richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso si applica l'articolo 2368, comma terzo c.c.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 25

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve

essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 26

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione dell'articolo 2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da **tre a cinque membri**;

Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci **cooperatori** ovvero dalle persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi che sono nominati nell'atto costitutivo. L'Assemblea stabilisce il numero dei componenti del consiglio di

amministrazione e può nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente.

I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea.

Si applica l'articolo 2381 c.c. per quanto compatibile.

ARTICOLO 27

All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta; esso può compiere tutti quegli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere previsti limiti ai poteri degli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha, quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili e mobili registrati, conferirli in altre Società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società ed Imprese, assumere obbligazioni cambiarie, stipulare mutui ipotecari, stipulare contratti di appalto e subappalto con Enti Pubblici o Privati, concorrere a licitazioni e gare, approvare Capitolati, stipulare contratti bancari di apertura di credito, con o senza garanzie, di conto corrente, aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, chiedere

finanziamenti, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in Arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato.

ARTICOLO 28

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della Sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, affissione avviso in bacheca, telegramma, posta elettronica e ogni altro mezzo che sia atto ad informare i membri del Consiglio di amministrazione della seduta con un preavviso di almeno tre giorni prima dell'adunanza

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel

testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori, procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 30

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente o al Consigliere Delegato, se nominato.

CONTROLLO SOCIALE

ARTICOLO 31

La società può nominare un organo di controllo o un Revisore.

L'organo di controllo, ove nominato, esercita anche il controllo contabile e la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Esso può essere costituito anche da un solo membro effettivo.

**Anche se la società è priva di organo di controllo si applica-no
le disposizioni dell'articolo 2409 c.c.**

Si applica l'articolo 2477 c.c.

Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico,
si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per
le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono essere scelti tra i
revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo o il revisore sono nominati dai soci, restano
in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei
soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica.

I soci determinano il compenso spettante all'organo di controllo
o al revisore all'atto della nomina.

L'organo di controllo o il revisore sono rieleggibili.

L'organo di controllo collegiale, ove nominato, è composto da tre
membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente
dell'organo di controllo collegiale è nominato dai soci, in
occasione della nomina dello stesso Collegio.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee
dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente
dell'organo di controllo, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi componenti dell'organo di controllo restano in carica fino
alla decisione dei soci per l'integrazione dell'organo di

controllo collegiale, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono assieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la Presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal componente dell'organo di controllo più anziano di età.

L'organo di controllo collegiale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo di controllo e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dell'organo di controllo dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ARTICOLO 32

REVISORE

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nel Registro appositamente istituito.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ARTICOLO 33

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di

avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 34

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla interpretazione e all'esecuzione del presente contratto e delle delibere assembleari fra i soci e fra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio di Sassari con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dal deposito della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Sassari che provvederà alla nomina di un Arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

La modifica o la soppressione della presente clausola

compromissoria deve essere approvata con delibera di tanti soci che rappresentino **almeno i due terzi del capitale sociale**. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

I contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società sono deferite ad un arbitratore nominato su istanza della parte più diligente dalla Camera di Commercio di Sassari

. L'istanza deve contenere un'indicazione dettagliata del contrasto. L'arbitratore dovrà decidere secondo equità, optando per una delle soluzioni gestionali proposte dagli amministratori in contrasto; la decisione resa è impugnabile a norma dell'articolo 1349 comma secondo c.c.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 35

I rapporti tra la Società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento della attività **mutualistica** tra la società e i soci.

I regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dalla assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ARTICOLO 36

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale

sociale, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori e indicando quelli cui spetta la rappresentanza della società.

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to Carenti Giovanni Giuseppe

F.to Dessanti Amelia Maria Luisa

F.to Carenti Pietro

F.to Italo Carta

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.
Esente da bollo.